

ALLEGATO N° 1

Allegato alla proposta di delibera  
n. 21 del 18/07/2013  
Il Responsabile del Procedimento



N. 00312/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 02525/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

17 LUG 2017

ha pronunciato la presente

Copia Conforme

SENTENZA

Esperto Geometra  
Arch. Rosaria Favitto



ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a.

sul ricorso con il numero di registro generale 2525 del 2011, proposto da DAVÌ Franca, DAVÌ Marianna e DAVÌ Natalina, rappresentate e difese dall'Avv. Rosalba Basile, presso lo studio della quale in Palermo, via Pacini,12, sono elettivamente domiciliate;

*contro*

- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Modica, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura comunale in Palermo, piazza Marina n.39, Palazzo Rostagno;

*per la dichiarazione di illegittimità*

- del silenzio rifiuto mantenuto dal Comune di Palermo sull'atto di diffida e messa in mora per la nuova normazione urbanistica a seguito di decadenza dei vincoli espropriativi del P.R.G., con riguardo alle

particelle 425 e 426 del foglio di mappa 60, di proprietà delle ricorrenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune intimato, di cui il Collegio non ha tenuto conto ai fini della decisione, poiché tardivamente prodotta (v. art. 87, comma 3, c.p.a.), così come eccepito da parte ricorrente;

Relatore il Referendario Anna Pignataro;

Uditi, alla camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012, i difensori delle parti, così come da verbale d'udienza;

Vista la documentazione tutta in atti;

PREMESSO che, con ricorso notificato il 18 novembre 2011 e depositato il successivo 2 dicembre, le sig.re Davì espongono:

- di essere proprietarie di un lotto di terreno sito nel territorio del Comune di Palermo, ricadente nel foglio di mappa 60, p.lle 425 e 426;
- che le predette particelle, in forza del Piano Regolatore Generale approvato con D.P.R.S. n. 110/A del 28 giugno 1962 e variante generale al P.R.G. approvata con D.Dir. n. 124/D.R.U. del 13 marzo 2002 e n. 158/D.R.U. del 29 luglio 2002 – così come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune intimato in data 10 maggio 2011, in atti -, ricadono: la p.lla 425, in zona "S2", destinata a "Scuole dell'obbligo", mentre la p.lla 426, per la maggior parte anch'essa in zona "S2", destinata a scuole dell'obbligo e, per la restante parte minore, a "Sede stradale";

- che l'Amministrazione comunale intimata non ha provveduto all'attuazione delle destinazioni impresse di cui sopra e che ciò avrebbe causato la decadenza dei vincoli espropriativi in forza dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 327 del 2001, recepito dall'art. 36 della l.r. n. 7 del 2002, così come attestato, peraltro, nel certificato di destinazione urbanistica sopra menzionato;

- di avere, pertanto, chiesto al Comune intimato, con atto di diffida e messa in mora, notificato il 29 luglio 2011, di dotare il fondo di loro proprietà di una nuova destinazione urbanistica, richiesta alla quale il Comune ha dato risposta, qualificata dalle ricorrenti come meramente interlocutoria, con la nota prot. n. 597168 del 23 agosto 2011, comunicando l'avvio del procedimento di revisione del piano regolatore generale, in seno al quale la richiesta delle odierne ricorrenti sarà oggetto di esame;

CONSIDERATO che le ricorrenti lamentano la "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, dell'art. 9 D.P.R. 327/01 e dell'art. 2 L. 1187/68*" e chiedono la declaratoria d'illegittimità del silenzio serbato sulla predetta istanza ed il suo annullamento, nonché la dichiarazione dell'obbligo, in capo al Comune di Palermo, di adottare un provvedimento espresso e conclusivo di normazione urbanistica del terreno in epigrafe, oltre la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia, vinte le spese;

RITENUTO

- che, secondo l'orientamento già espresso da questa Sezione in fattispecie analoghe a quella per la quale è causa (v. sentenze n. 6465

del 7 maggio 2010, n. 5716 del 22 aprile 2010, n. 3689 del 25 marzo 2010), vada riconosciuta la natura sostanzialmente espropriativa dei vincoli urbanistici tutte le volte in cui la destinazione dell'area permetta la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica, nel senso di essere riferita unicamente all'ente esponenziale della collettività territoriale, come ad esempio, nel caso di parcheggi pubblici, strade e spazi pubblici, spazi pubblici attrezzati, parco urbano e attrezzature pubbliche per l'istruzione o sanitarie (v. C.G.A., 25 gennaio 2011, n. 95; 19 dicembre 2008, n. 1113; Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2005, n. 693; Corte Cost. 12 maggio 1999, n. 179);

- che alla luce delle risultanze documentali acquisite (cfr. certificato di destinazione urbanistica), i vincoli espropriativi riconducibili al piano regolatore generale, sono ormai decaduti;

- che, pertanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e condiviso dal Collegio, se a causa della decadenza dei vincoli de quibus, un terreno sia rimasto privo di regolamentazione, non vi è dubbio che il proprietario possa presentare un'istanza volta a ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica e che l'amministrazione sia tenuta a esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia ritenuta suscettibile di accoglimento, con l'obbligo di motivare congruamente tale decisione;

- che, tuttavia, la decadenza dei vincoli espropriativi precedentemente in vigore non comporta necessariamente che l'area debba conseguire la destinazione urbanistica edificatoria, essendo, in ogni caso, rimesse

al potere discrezionale dell'Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, meglio idonea e adeguata in relazione all'interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo (Cons. Stato, IV, 8 giugno 2007, n. 3025);

- che l'obbligo gravante sul Comune, in caso di decadenza di vincolo espropriativo, va assolto mediante l'adozione di una variante specifica o di variante generale, ossia attraverso gli unici strumenti che consentono alle amministrazioni comunali di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse (in termini Cons. Stato, IV, 31 maggio 2007, n. 2885). Il potere di conformazione urbanistica, peraltro, è attribuito dalla legge all'organo consiliare, di talché il semplice avvio del procedimento di revisione del piano regolatore generale non costituisce adempimento da parte del Comune dell'obbligo di attribuire la riqualificazione urbanistica alla zona rimasta priva di specifica disciplina a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante (così, Cons. Stato, V, n. 5675 del 2003, IV, nn. 385 del 2005 e 7131 del 2006). L'adempimento non elusivo di tale obbligo può essere dato, infatti, soltanto dallo specifico ed effettivo completamento del Piano regolatore generale per quella zona, mediante adozione di un provvedimento espresso (e cioè di una variante) da parte del competente organo consiliare;

## RITENUTO

- alla luce dei principi e delle considerazioni esposti, che sussiste, perciò, l'obbligo del Comune di Palermo, già in forza del principio sancito in linea generale dall'art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalle ricorrenti con la suddetta istanza di ridefinizione della situazione urbanistica del proprio terreno a seguito dell'avvenuta scadenza dei vincoli espropriativi di P.R.G. (in tal senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 25 giugno 2009, n. 1167 e 6 ottobre 2009, n. 1565);

- di conseguenza, che vada dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Palermo sulla predetta istanza delle ricorrenti, con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo ente di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di che trattasi: al quale fine - tenuto conto della materia cui ha riguardo la controversia, e dell'ampia discrezionalità del Comune in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio -, appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

Per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, in via sostitutiva, su istanza della ricorrente, nei successivi sessanta giorni, a tutti i

necessari adempimenti, con spesa a carico del Comune.

Le spese del giudizio seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio impugnato e ordina al Comune di Palermo di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza in epigrafe specificata, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.

Per l'ipotesi di persistente inerzia alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale, su istanza delle interessate e previa verifica della persistente inottemperanza, provvederà in via sostitutiva, nei successivi sessanta giorni, a tutti i necessari adempimenti.

Condanna il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio che liquida in € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge.

Pone a carico dello stesso Comune l'eventuale spesa per il commissario ad acta, da liquidarsi con separato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Anna Pignataro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)